# COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

**4.**

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

## INDICE

PAG.

**Missione e sostituzione:**

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . . . . 3

**Proposte di legge** (Discussione e approvazione):

FERRARI MARTE ed altri: Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia (158);

ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli *ex* dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria (496);

GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli *ex* dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria (590);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del trattamento di fine rapporto per gli *ex* dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria (899) . . . . . 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . . . 3, 5, 6

BARBALACE FRANCESCO, *Relatore* . . . . 3, 6

BIANCHI FORTUNATO . . . . . 5

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . 4, 6

FERRARI MARTE . . . . . 5, 6

GIANNI ALFONSO . . . . . 5

ZOPPETTI FRANCESCO . . . . . 4

**Votazione segreta:**

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . . . . 6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 8,30.**

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Missione e sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Scotti è in missione per incarico del suo ufficio. Comunico altresì che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento il deputato Pochetti è sostituito dal deputato Zoppetti.

**Discussione delle proposte di legge: Ferrari Marte ed altri: Modifiche dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia (158); Zoppetti ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria (496); Gianni e Serafini: Norme concernenti la liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria (590); Cristofori ed altri: Disciplina del trattamento di fine rapporto per gli ex dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria (899).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Alberini, Fiandrotti, Amodeo: « Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia »; Zoppetti, Alborghetti, Francese, Pallanti, Ricotti, Zanini, Montessoro, Bonetti Mattinzoli, Danini, Boncompagni: « Nuove norme in materia di procedure relative alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria »; Gianni e Serafini: « Norme concernenti la liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria »; Cristofori, Mancini Vincenzo, Bianchi, Bianchini, Tedeschi, Rossattini, Garocchio: « Disciplina del trattamento di fine rapporto per gli ex dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria ».

Ricordo ai colleghi che delle proposte di legge all'ordine del giorno, già esaminate dalla nostra Commissione in sede referente, è stato redatto un testo unificato sul quale la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso, rispettivamente, i seguenti pareri: « Parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di verificare la copertura finanziaria in relazione agli oneri recati dal provvedimento »; « parere favorevole, a condizione che gli oneri rientrino nell'ammontare complessivo delle garanzie autorizzate dalla legge 31 marzo 1982, n. 119 ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Il relatore ha facoltà di illustrare il testo unificato.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. Il problema che abbiamo di fronte è di ridurre l'area dei pericoli di discriminazione che, per alcune categorie di lavoratori

operanti in un'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, si è determinata a seconda che il rapporto di lavoro fosse cessato prima o dopo il commissariamento dell'impresa stessa. La soluzione delineata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 414 del 1981 presentava e presenta tuttora questo aspetto, appunto, limitativo e discriminatorio anche in relazione ad alcune norme di legge concernenti talune categorie di lavoratori, ad esempio i marittimi. Per questi ultimi, l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, dispone infatti che i debiti delle imprese di navigazione marittima non sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, derivanti da rapporto di lavoro subordinato, sono considerati, anche se contratti anteriormente all'inizio della procedura, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Ora, le proposte di legge presentate dai colleghi Ferrari, Zoppetti e Cristofori tendono ad eliminare questo stato di discriminazione: pertanto, credo si possa dire che la formulazione del testo in esame rappresenti un tentativo serio e corretto di porre fine all'incongruenza di cui abbiamo parlato tra lavoratori della stessa impresa sottoposta alla procedura di amministrazione controllata, a seconda che il loro rapporto si sia risolto prima o dopo il cosiddetto commissariamento dell'impresa stessa in base alla « legge Prodi ».

In conclusione, ritengo che la formulazione dell'articolo unico del testo unificato in esame vada incontro alle esigenze prospettate dai colleghi presentatori delle proposte di legge citate e possa quindi rappresentare un'opportuna base di convergenza per risolvere il problema.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole al testo in esame, sia pure timidamente, in considerazione del fatto che la clausola di limitazione temporale di tre anni può determinare altre discriminazioni.

Quanto alla copertura finanziaria, per il Governo non vi sono problemi, in quanto si rientra nelle garanzie di cui all'articolo 3 della legge n. 119 del 1982.

FRANCESCO ZOPPETTI. Noi concordiamo con il testo predisposto dal Comitato ristretto, su cui ha consentito anche la Commissione bilancio, pur se avremmo preferito arrivare a questa discussione avendo come oggetto il testo della nostra proposta di legge: è indubbio però che, essendo state presentate nel corso di questa legislatura varie proposte, fosse necessario ricercare un'unica formulazione sulla quale, come ripeto, siamo d'accordo.

Quindi, pensiamo che si debba approvare il testo senza modifiche, anche se certamente si sarebbe potuta prevedere una maggiore estensione temporale della vigenza delle norme. Tuttavia, riteniamo che nel periodo di tre anni antecedente la data di emanazione del provvedimento di commissariamento dovrebbero rientrare tutti i lavoratori licenziati che non hanno potuto beneficiare dell'indennità di fine rapporto; e del resto, questo era l'intento dei componenti del Comitato ristretto.

Avremmo anche preferito che il provvedimento fosse stato approvato prima, tenuto conto che già nella precedente legislatura erano state presentate diverse proposte di legge, la cui approvazione è stata impedita dallo scioglimento anticipato delle Camere. In questa legislatura, però, abbiamo riscontrato interesse da parte di altri gruppi e forze parlamentari, e perciò riteniamo che anche il Senato si possa definitivamente pronunciare in tempi rapidi.

Il provvedimento è molto sentito e atteso da diverse migliaia di lavoratori che da alcuni anni aspettano il riconoscimento di un diritto acquisito e, quindi, di poter beneficiare dell'indennità economica loro spettante. Ci adopereremo perciò nei confronti dei colleghi comunisti del Sena-

to affinché il provvedimento venga rapidamente approvato in modo definitivo. Con questo intento e spirito dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del testo unificato che ci è sottoposto.

MARTE FERRARI. Intervengo brevemente per esprimere il compiacimento del gruppo socialista per la conclusione dell'*iter* di un provvedimento che risolve un problema che ci aveva spinto a presentare la proposta di legge n. 158, diretta a considerare la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nei due anni precedenti l'emanazione del provvedimento di commissariamento (ma accettiamo il termine di tre anni previsto nell'articolo unico del testo unificato), perché le aziende, il cui precario andamento economico aveva portato alla gestione commissariale, si erano potute trovare in difficoltà anche in un periodo antecedente tale gestione.

Come hanno sottolineato gli onorevoli Barbalace, che ringraziamo per la relazione e l'impegno dimostrato, e Zoppetti, si è reso necessario intervenire di fronte ad una situazione che, se ha condotto, da un lato, le aziende al risanamento, o comunque ad una gestione attiva, dall'altro ha visto i lavoratori, il cui rapporto di lavoro era cessato prima della gestione commissariale, essere quasi puniti, a causa del mancato riconoscimento del diritto all'indennità di fine lavoro, ciò che è avvenuto molto spesso a danno di lavoratori anziani.

Con questo provvedimento diamo una soluzione equa al problema, che era già stato affrontato dalla Commissione nella precedente legislatura, per cui auspico che il Senato lo approvi in via definitiva, in modo che in tempi brevi, per gli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, i quali attendono da anni il riconoscimento di un diritto, venga adottata una soluzione corretta e dignitosa, come garanzia di eguaglianza.

Per queste ragioni dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore dell'articolo unico del testo unificato.

ALFONSO GIANNI. Il PDUP voterà a favore del provvedimento, signor Presidente; del resto, anche noi abbiamo presentato una proposta di legge in materia. Anch'io avrei preferito una maggiore estensione temporale del provvedimento, ma, considerando che in Commissione abbiamo discusso più volte dell'argomento, e che il testo illustrato dal relatore è bene o male frutto di una riflessione comune e di un punto di incontro e di equilibrio, e tiene conto anche dei pareri delle Commissioni bilancio e industria, non vi ho insistito. Ad ogni modo, poiché vige il sistema bicamerale, l'altro ramo del Parlamento potrà introdurre innovazioni, che noi potremmo approvare rapidamente in terza « lettura ». Il testo comunque è una dimostrazione della volontà unanime di riconoscere un diritto che finora non è stato garantito, e quindi è urgente, come lo sono tutte le questioni di diritto e di principio (non si tratta infatti solo di una questione di carattere economico).

Per questi motivi, ribadisco il nostro voto favorevole sul provvedimento.

FORTUNATO BIANCHI. Anche il gruppo della democrazia cristiana dà il proprio assenso al testo illustrato dal relatore, con cui si tende ad ovviare ad una sperequazione fra i lavoratori. Pur considerando la questione posta dalla fissazione del termine di tre anni, poiché ci si avvia a chiudere una volta per sempre questo annoso problema, eliminando disagi evidenti per questi lavoratori, anche noi siamo del parere che l'altro ramo del Parlamento debba procedere rapidamente alla approvazione definitiva del provvedimento, affinché esso possa finalmente divenire diritto positivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non intervengo nel merito, ma pongo un problema squisitamente lessicale, su cui richiamo la vostra attenzione. L'obiettivo è di non far « congelare » la liquidazione, ma di far sì che essa venga corrisposta, ed uso il verbo « corrispondere » per attenermi

alla dizione contenuta nel testo. Però, quando nel primo comma si scrive che i lavoratori « hanno diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto qualora il rapporto di lavoro sia cessato nei tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento », non vorrei che, in fase di applicazione della legge, si confondesse il termine « corresponsione », che sta per pagamento, con il termine « liquidazione », come spesso avviene nell'uso corrente. Non so pertanto se convenga a questo punto adottare il termine « pagamento », anche se non è troppo felice sotto il profilo legislativo. Nel nostro caso si tratta di un diritto acquisito, tanto più che nel secondo comma si scrive che « gli importi corrispondenti alle indennità... sono erogati... ». Forse può essere sufficiente una dichiarazione in questo senso, perché non vorrei che si potessero ingenerare confusioni.

MARTE FERRARI. Sono d'accordo, signor Presidente: noi abbiamo inteso utilizzare la parola « corresponsione » proprio per indicare che il commissario deve erogare effettivamente le somme dovute; per noi, quindi, quel termine non sta a significare soltanto la maturazione del relativo diritto. Desideriamo perciò che questa nostra dichiarazione rimanga agli atti della Commissione, ai fini di una corretta interpretazione del testo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo vi rinunzia.

PRESIDENTE. Do quindi lettura dell'articolo unico del testo unificato delle proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto:

ARTICOLO UNICO.

Gli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, hanno diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto qualora il rapporto di lavoro sia cessato nei tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari di cui al predetto decreto-legge.

Gli importi corrispondenti alle indennità di cui al comma precedente sono considerati come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono erogati anche nel caso non abbiano avuto inizio le operazioni di cui all'articolo 212 del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il testo unificato delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Ferrari Marte ed altri (158); Zoppetti ed altri (496); Gianni e Serafini (590); Cristofori ed altri (899), *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Norme concernenti il trattamento di fine rapporto per gli ex dipendenti di imprese

sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria » (158-496-590-899):

Presenti e votanti . . . 28
Maggioranza . . . . . 15
Voti favorevoli . . 28
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Artioli, Arisio, Azzolini, Balbo, Barbalace, Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Costi, Cristofori, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Francese, Gasparotto, Ghinami, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Lops, Mancini Vincenzo, Pallanti, Ricotti, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Trappoli, Zoppetti.

**La seduta termina alle 9.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO*
*DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO